

**PROTOCOLLO D'INTESA  
di Collaborazione Istituzionale**

**tra**

**La Scuola Normale Superiore di Pisa**, di seguito indicata come "Scuola" con sede in Pisa, Piazza dei Cavalieri n. 7 (C.F. 80005050507), in persona del Prof. Salvatore Settis, nato l'11 giugno 1941 a Rosarno (RC) domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, che alla presente interviene nella qualità di *Direttore pro-tempore*,

**E**

**La Regione Autonoma Sardegna**, di seguito indicata come "Regione" con sede in Cagliari, Viale Trento n. 69, (C.F. 80002870923) in persona del dr. Renato Soru, nato il 6 agosto 1957 a Sanluri (Cagliari) e domiciliato per la carica presso la sede della Regione medesima, che al presente interviene nella propria qualità di *Presidente della Regione e legale rappresentante pro tempore dell'ente*;

**PREMESSO CHE**

1. la Regione, nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali, opera nel riconoscimento, studio, protezione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e che in particolare nell'ambito di tale attività si trova a dover affrontare problematiche connesse anche con l'organizzazione informatizzata dei materiali ai fini sia della gestione che della valorizzazione;
2. la Scuola è un Istituto pubblico di Istruzione superiore ad ordinamento speciale, inserito nel sistema universitario nazionale, titolare di competenze specifiche relative alle applicazioni delle tecnologie informatiche alla ricerca e alla progettazione nei settori della catalogazione, gestione e digitalizzazione del

patrimonio culturale, comprovate in attività scientifiche svolte nell'ambito di progetti nazionali ed europei;

3. la Regione, riconoscendo l'alto profilo scientifico dell'attività di ricerca svolta dalla Scuola, intende intraprendere un rapporto collaborazione anche al fine di acquisire know-how specifico nell'ambito dei settori della gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e naturale;

4. la collaborazione rientra nell'ambito degli interessi scientifici della Scuola e in particolare del suo Laboratorio interdisciplinare di ricerca, progettazione e gestione del patrimonio culturale;

5. le parti intendono ora ridefinire le norme e le condizioni che debbono regolare i rapporti di collaborazione di cui trattasi e nell'intesa che la narrativa che precede sia parte integrante e sostanziale del predetto atto e di quanti ne seguiranno;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art.1**

Natura della collaborazione

1.1 La Scuola e la Regione intendono collaborare nello spirito dello scambio delle relative conoscenze di carattere tecnico-scientifico raggiunte nelle materie che costituiscono l'oggetto della convenzione nell'interesse comune delle parti.

#### **Art.2**

Oggetto della collaborazione

2.1 Oggetto del presente Protocollo è l'attività di collaborazione relativa ad attività di ricerca, di studio, di valorizzazione e di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico regionale.

#### **Art.3**

## Modalità di collaborazione

3.1 Per l'attuazione del presente Protocollo saranno promosse le necessarie iniziative per la individuazione e realizzazione di programmi di ricerca il cui contenuto sarà concordato fra le parti in appositi accordi specifici da approvarsi secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

3.2 Salvo diverso accordo, il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna Parte sono di proprietà esclusiva della medesima ed il presente atto non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d'uso di essi.

### **Art. 4**

#### Responsabili Scientifici

4.1 I responsabili scientifici della presente convenzione saranno la dott. ssa Cristina Paderi dell'Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ed il direttore del Laboratorio interdisciplinare di ricerca, progettazione e gestione del patrimonio culturale per la Scuola Normale.

4.2 I responsabili scientifici avranno i seguenti compiti:

- stabilire gli argomenti di ricerca e di studio, con le eventuali soluzioni concrete, che dovranno essere sviluppati nell'ambito del Protocollo;
- acquisire e valutare le relazioni di avanzamento o conclusive, previste nei contratti di ricerca, e il rapporto sulle attività sviluppate nell'ambito del Protocollo;
- proporre i contratti di ricerca da sottoporre ad approvazione degli organi competenti delle due istituzioni.

### **Art.5**

#### Finanziamenti

5.1 Le parti concorreranno, ciascuna secondo le proprie competenze, ad

individuare e a rendere disponibili le risorse umane e tecniche, necessarie a realizzare gli obiettivi e le iniziative di comune interesse di cui al presente Protocollo.

5.2 Le parti si impegnano, inoltre, a ricercare modalità e mezzi di finanziamento, erogati anche da soggetti privati ed istituzioni nazionali e internazionali, nella prospettiva di realizzazione di progetti di ricerca da attivarsi secondo le modalità di cui all'art. 3.1.

#### **Art.6**

##### Obblighi di riservatezza

6.1 Ciascuna delle parti si impegna (per sé e per il proprio personale) a considerare strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico di pertinenza dell'altra parte di cui sia venuta a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo.

#### **Art.7**

##### Luogo della ricerca

7.1 Le attività saranno svolte presso i locali della SNS e della Regione, ovvero nelle sedi concordemente individuate.

7.2 Le attività di ricerca e di studio, nonché l'eventuale progettazione richiederanno la partecipazione di personale e attrezzature di volta in volta identificati dai responsabili scientifici della convenzione. Ai laboratori ed ai locali della SNS potranno accedere gli incaricati dalla Regione che collaborano nell'attività di ricerca e formazione e viceversa.

7.3 L'attività svolta dal personale indicato da ciascuna delle parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'altra parte, ed il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento.

7.4 Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante. Il personale che si rechi presso una sede dell'altro contraente per l'esecuzione di attività di collaborazione, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Ognuna delle parti garantisce copertura assicurativa al proprio personale.

#### **Art.8**

##### Utilizzo e pubblicazione dei risultati

8.1 Nell'ambito della presente convenzione la Regione e la SNS si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso: pubblicazioni, stampa, convegni, seminari, ecc. con modalità da concordarsi fra le parti. In ogni caso dovrà essere espressamente indicato che le attività ed i relativi prodotti sono stati realizzati in collaborazione tra la Regione e la Scuola Normale.

#### **Art.9**

##### Diritti di proprietà intellettuale

9.1 Le parti convengono che la Scuola e la Regione abbiano la proprietà congiunta dei progetti prodotti nel corso delle ricerche condotte nell'ambito del presente Protocollo e possano quindi utilizzare i risultati conseguiti per i propri fini istituzionali.

9.2 Quanto previsto sopra vale anche per gli eventuali risultati non attinenti all'oggetto principale dell'attività di collaborazione, o inizialmente non previsti, purché siano stati raggiunti in conseguenza o in relazione dalle ricerche promosse nell'ambito del presente accordo.

#### **Art.10**

##### Durata

10.1 Il presente Protocollo d'intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di

stipula. Alla scadenza essa potrà essere rinnovata, previo accordo fra le parti.

10.2 In ogni caso le parti assicureranno il completamento delle attività in corso relative ai contratti già stipulati.

### **Art.11**

#### **Arbitrato**

11.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente alla interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo, sarà deferita alla competenza di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati: i primi due, uno da ciascuna delle due parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Pisa. Il Presidente del Tribunale di Pisa, provvederà pure alla nomina del secondo arbitro qualora la parte interessata non vi provveda entro 20 giorni dalla notifica della nomina del primo. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

### **Art.12**

#### **Disposizioni generali**

12.1 Il presente atto, redatto in duplice originale uno per ciascuna Parte, verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86 e le relative spese saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Scuola, IL DIRETTORE *Prof. S. Settis* \_\_\_\_\_

Pisa, .....

Per la Regione, IL PRESIDENTE *dr. R. Soru* \_\_\_\_\_

Cagliari, .....

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. si approva la clausola compromissoria di cui all'art. 11

Per la Scuola, IL DIRETTORE *Prof. S. Settis* \_\_\_\_\_

Pisa, .....

Per la Regione, IL PRESIDENTE *dr. R. Soru* \_\_\_\_\_

Cagliari, .....